



Città di
Busto Arsizio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*Approvato con Delibera di C.C. n. 161 del 01.08.1994
Modificato con Delibera del Commissario straordinario n. 10 del 30.03.2006
Modificato con Delibera di C.C n. 29 del 02.04.2007
Modificato con Delibera di C.C n. 46 del 05.05.2008
Modificato con Delibera di C.C n. 43 del 17.03.2009
Modificato con Delibera di C.C n. 38 del 12.05.2010
Modificato con Delibera di C.C. n. 27 del 28.03.2017
Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26.03.2019*

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento	4
Art. 2 - Classificazione del Comune	4
Art. 3 - Categoria delle località e maggiorazione	4
Art. 4 - Gestione del Servizio	5
Art. 5 - Controlli	5
Art. 6 - Tariffe e maggiorazioni.....	5
Art. 7 - Funzionario responsabile	5
TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI	6
Art. 8 - Definizione dei mezzi pubblicitari.....	6
Art. 9 - Divieti.....	7
Art. 10 - Dimensione e ubicazione dei cartelli pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari	8
Art. 11 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari	9
Art. 12 - Pubblicità nei centri storici cittadini.....	10
Art. 13 - Pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico.....	10
Art. 14 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	11
Art. 15 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.....	11
Art. 16 - Colore di fondo dei segnali di indicazione in genere.....	12
Art. 17 - Targhette di identificazione.....	12
Art. 18 - Targhe pubblicitarie.....	12
Art. 19 - Quantità dei mezzi pubblicitari	12
Art. 20 - Piano generale degli impianti	13
Art. 21 - Installazione dei segnali industriali e commerciali di direzione	13
Art. 22 - Caratteristiche e modalità di installazione dei segnali industriali.....	14
Art. 23 - Pubblicità fonica	14
Art. 24 - Pubblicità tramite volantinaggio	14
Art. 25 - Pubblicità provvisoria	14
Art. 26 - Autorizzazioni	15
Art. 27 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	16
Art. 28 - Vigilanza.....	16
Art. 29 - Sanzioni Amministrative.....	16
Art. 30 - Ripartizione degli impianti.....	17
Art. 31 - Impianti privati per affissioni dirette.....	17

Art. 32 - Anticipata rimozione	17
Art. 33- Ripristino dello stato dei luoghi.....	17
Art. 34 - Materiale pubblicitario abusivo.....	17
Art. 35 - Pubblicità effettuata su beni comunali	18
Art. 36 - Spazi privati per le affissioni	18
TITOLO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	19
Art. 37 - Modalità di applicazione dell'imposta, pagamento e accertamento.....	19
Art. 38 - Esenzioni dall'imposta	20
Art. 39 - Autotutela.....	20
Art. 40 - Tariffe e determinazione dell'imposta	20
TITOLO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	21
Art. 41 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	21
Art. 42 - Modalità di effettuazione del servizio, esenzioni e riduzioni.....	21
Art. 43 - Richiesta del servizio	21
Art. 44 - Modalità per le affissioni	21
Art. 45 - Rimborso dei diritti pagati.....	22
TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI	23
Art. 46 - Sanzioni.....	23
Art. 47 - Riscossione	23
Art. 48 Riscossione coattiva.....	23
Art. 49 - Prescrizioni	24
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	25
Art. 50 - Norma di rinvio.....	25
Art. 51 - Entrata in vigore	25
Art. 52 - Abrogazione di precedenti disposizioni.....	25
ALLEGATO "A"	26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; disciplina inoltre, con riferimento all'intero territorio comunale, ad esclusione delle strade esterne al centro abitato di proprietà di altri enti, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque su aree pubbliche o di uso pubblico o in vista di esse.

2. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

3. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato al comma 1.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2018 (83.628 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Busto Arsizio, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe III.

Art. 3 - Categoria delle località e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Busto Arsizio sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località individuate con provvedimento del Consiglio Comunale n. 45 del 21 febbraio 1994, allegato al presente Regolamento (allegato A), nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle suddette località, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, ed hanno una superficie complessiva del 34,94 per cento di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione dal Commissario Prefettizio n. 142 del 15.04.93, e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale, non dovrà superare la metà di quella complessiva.

3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

4. *Comma Abrogato.*

Art. 4 - Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può deliberare di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nel rispetto dei criteri contenuti negli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza delle concessioni.

Art. 5 - Controlli

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, l'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito, il funzionario responsabile dell'ufficio tributi, dovrà verificare la gestione affidata a terzi, accertando:

- la tempestività dei versamenti al Comune;
- la regolare applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 6 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe d'imposta e del diritto e le maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il termine di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 7 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale, in caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti funzioni e poteri previsti all'art. 11 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Nel caso di gestione in concessione, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni spettano al concessionario comprese le sottoscrizioni delle richieste, degli avvisi, dei relativi provvedimenti e le disposizioni per i rimborsi.

TITOLO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 8 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi:

1. E' da considerarsi insegna d'esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.

E' da ritenersi insegna d'esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre ditte estranee, purché attinenti l'attività svolta nel luogo ove è installata.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Le insegne di esercizio possono essere classificate a seconda della tipologia come:

- a) **insegna frontale:** si definisce di tipo frontale l'insegna d'esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata;
- b) **insegna a bandiera:** si definisce a bandiera, l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata;
- c) **insegna a totem:** si definisce totem l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multifacciale, realizzato in materiale rigido, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo di pertinenza della sede dell'attività;
- d) **insegna sul tetto:** si definisce come tale l'insegna posizionata su struttura autoportante in parte o completamente al di fuori dell'ingombro dell'edificio posta sul tetto della sede dell'esercizio quando il fabbricato ospita esclusivamente l'esercizio.

2. Si definisce **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, entro un raggio di Km. 5.

3. Si definisce **cartello** quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

4. Si considera **manifesto** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

La collocazione di manifesti è consentita unicamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'amministrazione comunale.

5. I **mezzi pubblicitari** denominati schemi a supporto flessibile che riproducono immagini di grande formato sono assimilati a "manifesti pittorici". Tali mezzi pubblicitari trovano collocazione su ponteggi o impalcature necessarie per l'allestimento di cantieri per la realizzazione di costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici.

6. Si considera **striscione**, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta.

Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

7. È da considerare **segno orizzontale** reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

8. Si definiscono **impianti di pubblicità o propaganda**:

- a) **Targa di esercizio**: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dall'art. 18 installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui al comma 1, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) **Targa pubblicitaria**: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate dal successivo art. 18;
- c) **Bachecca**: si intendono vetrinette con frontale apribile o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- d) **Tende**: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti sia di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse.
- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate**: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, dalla superficie massima di 12 mq.
- g) **Vetrofania**: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda**: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate.

9. Gli **impianti fissi** per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x cm. 100.

10. Nel termine generico "**altri mezzi pubblicitari**" indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

11. Potrà essere considerato "**impianto innovativo tecnologicamente avanzato**" qualunque tipologia di impiantistica diversa da quella previste e descritte nel presente regolamento, avente caratteristiche di costruzione e mantenimento rispettose dell'ambiente ed a basso consumo energetico.

Art. 9 - Divieti

1. Il posizionamento dei cartelli, delle bacheche e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe, è vietato fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue se all'esterno dei centri abitati e all'interno degli stessi qualora la larghezza della pertinenza sia inferiore ai 4 mt;

- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità ed in ogni caso non deve ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo o limitazioni alla circolazione delle persone portatrici di handicap motori.

Art. 10 - Dimensione e ubicazione dei cartelli pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari

1. All'interno dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 8 non devono superare la superficie di 6 metri quadrati per facciata se posti su struttura propria e di 18 metri quadrati per facciata per le insegne a parete o per i cartelli posizionati in aree di servizio o di sosta .

Fuori dal centro abitato si applicano i limiti dimensionali di cui all'art. 48 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Dimensione massima delle insegne di esercizio:

- insegna frontale: 20 metri quadrati. E' ammesso un incremento del 10 % della superficie in caso di facciata eccedente i 100 mq.;
- insegna a bandiera: 2,5 metri quadrati;
- insegna a totem: 24 metri quadrati per facciata;
- insegna sul tetto: lunghezza non superiore al 70% della lunghezza della facciata e altezza non superiore al 33% dell'altezza dell'edificio su cui è collocata.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari FUORI dai centri abitati, salvo per quanto previsto al comma 3, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m. 250 dalle intersezioni;
- i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- j) abrogata.

Il posizionamento dei suddetti cartelli ed altri mezzi pubblicitari, salvo per quanto previsto dal comma 3, è vietato:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le norme di cui alle precedenti lettere, e quella di cui all'art. 9 comma 1, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.

Le distanze di cui alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI, salvo per quanto previsto al comma 3, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, devono essere autorizzati ed effettuati nel rispetto delle distanze minime indicate nell'Abaco generale del Piano Generale degli impianti (articolo 9 comma 3) e nella specifica scheda prevista per le singole tipologie di impianti nell' art. 12 del PGI.

3. L'installazione dei "manifesti" così come definiti all'art. 8 è vietata lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, al di fuori degli appositi spazi.

4. L'esposizione di striscioni è ammessa per pubblicità a promozione di manifestazioni spettacoli e relative a qualsiasi evento anche a carattere commerciale quali: inaugurazioni, anniversari, presentazione di nuovi prodotti sul mercato, apertura di nuovi punti vendita. Per gli striscioni le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 1 e 2 si riducono rispettivamente a mt. 100 ed a mt. 25. Gli striscioni dovranno essere posizionati a distanza minima di mt. 100 da analoghi.

L'esposizione degli striscioni non è ammessa nella zona compresa nel perimetro tra le vie: Largo Alpini, Viale Duca d'Aosta, Viale Cadorna, Via Zappellini, Piazza Colombo, Piazza Manzoni, Via dei Mille, Via Ariosto, Viale Piemonte, Corso Italia; nonché nelle vie S. Pellico e Rimembranze sino all'incrocio con Viale Assisi.

Per quanto riguarda le vie: Duca d'Aosta, Cadorna, Largo Alpini, Corso Italia sono ammessi unicamente striscioni per manifestazioni patrocinate da Comuni, Province, Regioni, Stato.

5. L'installazione degli striscioni deve essere effettuata in modo da garantire tra il bordo inferiore dello stesso ed il piano stradale, un'altezza non inferiore a mt. 5,10.

6. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 83.628 unità registrata al 31.12.2018 viene fissata in mq. 2.100 superiore ai limiti minimi di mq. 1.494 fissati dall'art. 18 c. 3 del D. Lgs. 507/93. La superficie effettiva degli impianti inerenti le pubbliche affissioni ammonta a mq. 1.200,00.

Art. 11 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con esclusione delle "locandine" delle edicole e delle bacheche destinate all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi aventi superficie pubblicitaria massima di 0,50 mq.

2. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni e delle insegne a totem, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

3. Nelle aree di cantiere, è possibile collocare cartelli pubblicitari temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere alle seguenti condizioni:

- l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;

- la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
- è vietata l'installazione di "cartelli luminosi" a luce propria;
- è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

Nelle aree di cantiere edili è altresì consentita la collocazione di pubblicità sui ponteggi per tutto il periodo di esecuzione dei lavori edili.

Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione in modo da resistere alla spinta del vento e da garantire un elevato grado di sicurezza.

Il messaggio pubblicitario non può essere superiore alla dimensione massima del ponteggio e può essere illuminato soltanto per luce indiretta.

Art. 12 - Pubblicità nei centri storici cittadini

All'interno delle zone di interesse storico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla normativa del PGT come sottozona A1 (Centro Storico di Busto Arsizio) – sottozona A2 (Centro Storico di Sacconago) – sottozona A3 (Centro Storico di Borsano) e sottozona A4 (Ambiti di interesse storico e ambientale) è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- insegne d'esercizio;
- impianti della pubblica affissione;
- impianti pubblicitari temporanei di cui all'art. 11 comma 3, del presente regolamento;
- stendardi locandine e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi con il patrocinio del Comune;
- impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di arredo urbani approvati dal comune;
- targhe professionali;
- bacheche destinate all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi aventi superficie pubblicitaria massima di 0,50 mq.
- mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all'interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.

2.Le insegne d'esercizio del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzato in un solo esemplare.

3.Le insegne d'esercizio di tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nel caso in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata sopra tali limiti perché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto e montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Qualora la struttura, per documentate ragioni, non permetta neanche tale collocazione, l'insegna potrà essere posta a parete, di fianco all'esercizio e dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. E' vietata l'illuminazione ad intermittenza.

Previo parere dell'ufficio di Edilizia Privata, sono vietate le insegne che in considerazione della propria struttura, deturpino palesemente l'aspetto architettonico di edifici di particolare interesse storico artistico.

4.Con riferimento agli impianti fissi della pubblica affissione, è vietata l'utilizzo di impianti di tipo "poster" e tipo "trespolo".

5.Le autorizzazioni del presente articolo sono rilasciate nel rispetto dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e del successivo art. 13.

Art. 13 - Pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico

1.E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

2. Lungo le strade o in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o del luogo soggetti a tutela.

3. Con apposito atto dell'Ufficio Patrimonio sarà predisposto l'elenco degli edifici di interesse storico di cui al comma 1.

Art. 14 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle aree delle stazioni di servizio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

Dal computo della superficie sono esclusi i mezzi pubblicitari attinenti ai servizi pubblicitari presso la stazione.

2. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3 e deve rispettare la distanza minima di mt. 2 da tutti gli altri cartelli.

Art. 15 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. Mezzi Pubblicitari Luminosi: per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere luce intermittente o che comunque provochi abbagliamento e devono rispettare le prescrizioni di cui alla l. Lombardia n. 17/2000 sull'inquinamento luminoso.

- La Croce Rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- La Croce Verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare farmacie.

Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 15 dal bordo della carreggiata, laddove distanti a meno di mt. 100 da intersezioni semaforiche.

2. Insegne d'esercizio: fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete, di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
- le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, dovranno avere un'altezza minima di mt. 3 sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5 sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto di mt. 1,20.
- sui tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici e previo parere del proprietario.
- non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- la pubblicità sui balconi non può superare la superficie del 70% del balcone stesso e qualora dovesse interessare proprietà condominiali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata da parere favorevole dall'assemblea condominiale.
- la pubblicità sulle tende e tendoni non può superare la superficie massima del 10%.

Art. 16 - Colore di fondo dei segnali di indicazione in genere

1. I colori di fondo da utilizzare previsti per i segnali di indicazione in genere sono i seguenti:

- NERO OPACO: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- MARRONE: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- Le scritte sui colori di fondo devono essere:
- BIANCHE: sul marrone;
- GIALLO: sul nero;
- BLU O NERE: sul bianco;

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- NERI O BLU: sul bianco
- BIANCHI: sul marrone e nero
- GRIGIO: sul bianco.

Art. 17 - Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 18 - Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x cm. 30. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x cm 30.

La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina, previa dichiarazione di iscrizione all'albo professionale.

3. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme di legge speciali vigenti in materia di pubblicità sanitaria.

Art. 19 - Quantità dei mezzi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 sono determinate le seguenti tipologie e quantità di impianti e mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale:

- a) Cartelli n. 3250 (di cui 2022 esistenti)
- b) Orologi n. 30 (di cui 5 esistenti)
- c) Paline Bus n. 300 (di cui 78 esistenti)
- d) Parapedonali n. 330 (di cui 80 esistenti)
- e) Portarifiuti n. 70 (di cui 25 esistenti)
- f) Indicazioni Direzionali n. 1000 (di cui 746 esistenti)

- g) Postazioni per striscioni n. 40 (di cui 31 esistenti)
- h) Impianti pubblicitari per affissioni n. 440 (di cui 214 esistenti)
- i) Pannelli luminosi a led per informazioni al cittadino n. 4 (di cui esistenti 2)
- l) Impianti formato 600x300 Illuminati n. 2 (di cui esistenti "zero")
- m) Pensiline per attesa autobus n. 10 (di cui esistenti 7)
- n) Altri mezzi pubblicitari n. 10064 (di cui esistenti 7108)

Totale Impianti n. 15.540

Totale esistente n. 10.318

Art. 20 - Piano generale degli impianti

1. Con l'approvazione del piano generale degli impianti da parte del Consiglio Comunale sono stati fissati i seguenti criteri :

la regolamentazione dell'installazione degli impianti dovrà essere differenziata per ambiti omogenei del territorio comunale quali:

- a) centri e nuclei storici;
- b) zone di pregio ambientale;
- c) zone centrali;
- d) zone periferiche.

2. Gli impianti esistenti si dovranno adeguare alle caratteristiche determinate nel piano entro tre anni dalla sua approvazione a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero entro il medesimo termine rimossi. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine di adeguamento sopra assegnato, il rinnovo è in ogni caso subordinato all'adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni; tale adeguamento dovrà necessariamente intervenire entro il termine di decorrenza iniziale del rinnovo stesso.

3. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento quali: orologi, paline bus, parapetonali, portarifiuti, postazioni per striscioni pubblicitari, impianti a messaggio variabile, saranno oggetto di atti di pianificazione di arredo urbano, adottati dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente e di concerto con gli uffici interessati e dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

4. Gli impianti di cui alla lettera h) i) l) m) del precedente articolo 19, saranno oggetto di pianificazione per la postazione sul territorio comunale da parte dell'ufficio arredo urbano di concerto con l'ufficio di Polizia Locale

5. L'eventuale affidamento a terzi per la predisposizione dei piani di cui ai commi precedenti, sarà eseguito nell'osservanza delle procedura di evidenza pubblica.

Art. 21 - Installazione dei segnali industriali e commerciali di direzione

1. I segnali industriali di direzione sono installati in quei luoghi ove l'Amministrazione Comunale reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo, non nell'area delle intersezioni, ma prima della intersezione a breve distanza, cioè in posizione a sé stante.

Tale distanza variabile, da stabilire caso per caso, può aggirarsi tra i 20 e i 50 mt prima della soglia delle intersezioni e può anche essere prossima alla zona di preselezione.

Nessuna indicazione di tipo "industria" può essere inserita né sui preavvisi di intersezione, né sui segnali di preselezione, né sui segnali di direzione, né tanto meno su quelli di conferma.

Tali segnali non devono, in nessun caso, recare grave pregiudizio o intralcio alla circolazione od essere di pericolo alla sicurezza pubblica, né limitare la visibilità di altra segnaletica stradale o comunque di interesse generale (farmacie, uffici pubblici), né essere collocati in quei luoghi ove possano facilitare lo scavalco di recinzioni, il raggiungimento di balconi, logge e simili.

Nel concetto di segnali industriali di direzione vanno esclusi le indicazioni di negozi e rivendite al minuto, ma possono essere inserite indicazioni relative a: autotrasporti, imprese di trasporto, magazzini, depositi, alberghi ed ogni altra attività similare che generi od attragga un consistente traffico di autoveicoli.

Art. 22 - Caratteristiche e modalità di installazione dei segnali industriali

1.I segnali di cui all'articolo precedente devono essere, di norma, collocati su dei gruppi segnaletici unitari, intendendo con questo termine che tutti i vari cartelli industriali di direzione devono formare un complesso unico, armonico, avere forma di un rettangolo, terminante con una freccia incorporata ed orientata, con il lato più lungo disposto orizzontalmente, di dimensioni di cm 125x25 ed i colori di cui al precedente art. 16.

Devono inoltre trovare posto in una struttura in acciaio cromato dimensionata per contenere le previste indicazioni, più un extra spazio di riserva per le posa in opera di successive, prevedibili, future indicazioni.

Su di ogni gruppo segnaletico unitario non dovranno, di regola, esserci più di sei cartelli industriali, il più basso dei quali dovrà essere collocato a mt. 1,50 da terra.

Quando, per la configurazione dei luoghi, della rete stradale e dell'ubicazione dell'attività da indicare non sia possibile installare i cartelli come sopra, verrà consentita la collocazione di uno o due segnali posti su di un solo sostegno formato da un palo in acciaio cromato. Tutti i segnali posti di traverso su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere una . altezza minima da terra di mt 2,20.

I cartelli industriali indicanti una determinata direzione dovranno essere posti, orientati verso lo stesso senso, uno accanto all'altro, in maniere tale da ottenere, quando possibile, dei gruppi segnaletici di direzione omogenei.

Art. 23 - Pubblicità fonica

1.Ai fini di cui all'articolo 155 del codice della strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.

2.E' consentito, concedere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, l'utilizzo di altoparlanti durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere religioso.

3.La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale. In ogni caso la pubblicità fonica potrà essere effettuata solamente dalle ore 9 alle ore 19 e in modo da non recare disturbo ai cittadini.

Art. 24 - Pubblicità tramite volantinaggio

1.La pubblicità tramite volantinaggio è ammessa esclusivamente nella forma della consegna del messaggio pubblicitario nelle cassette della posta o negli esercizi pubblici.

2.E' ammesso il volantinaggio con consegna personale al cittadino del materiale nel solo caso di propaganda ad iniziative sportive, culturali e politiche.

Art. 25 - Pubblicità provvisoria

1.In caso di manifestazioni, spettacoli ecc. è ammessa la posa di mezzi pubblicitari in deroga a quanto previsto all'art. 10 purché siano posizionati nelle immediate vicinanze del luogo ove si svolge la manifestazione e per un periodo di tempo non superiore a 14 gg. consecutivi.

Tali mezzi pubblicitari dovranno tuttavia comunque attenersi alle disposizioni impartite dal Comando Polizia Locale.

2. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita l'installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali posate direttamente al suolo.

Art. 26 - Autorizzazioni

1. A pena di improcedibilità la domanda di autorizzazione, è prodotta in conformità ai disposti di cui alla vigente normativa sull'imposta di bollo e redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali.

2. La domanda deve essere consegnata al Concessionario incaricato o all'Ufficio Protocollo comunale.

3. L'Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dalla legge 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni, a comunicare all'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della pratica al Protocollo Generale, l'avvio del procedimento. La copia della domanda con il timbro di ricevuta presso il Protocollo Generale, completa di tutti i dati previsti, sostituisce agli effetti di legge, la comunicazione di avvio al procedimento.

4. Le domande di autorizzazione vengono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione riscontrabile in base al protocollo d'ingresso, da un incaricato dell'ufficio preposto all'istruttoria ai fini della verifica della conformità della stessa al presente regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comando di Polizia locale, per l'attestazione della conformità dell'istanza al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Le sole pratiche relative all'installazione di insegne d'esercizio frontali, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie non sono soggette al parere preventivo del Comando di Polizia Locale.

Il responsabile del procedimento, qualora ritenga opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne all'Amministrazione o da parte di Enti diversi, può convocare una Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dalla Legge 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, viene rilasciata all'interessato l'autorizzazione oppure un motivato diniego. Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi e l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni onere e responsabilità qualora l'installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati.

6. Il termine di cui sopra, può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, dal responsabile del procedimento, per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e la cui carenza non costituisca, comunque, causa di improcedibilità della domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo, oppure per apportare modifiche di modesta entità alla documentazione prodotta.

Il termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato ricevimento nei termini indicati di quanto richiesto comporta l'archiviazione della domanda.

7. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni dalla data indicata sulla medesima, ai sensi dell'art. 53, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, rinnovabile altri tre anni a richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata secondo la modulistica predisposta dal comune almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. L'ufficio competente dovrà rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione all'ufficio Protocollo Generale.

Qualora non sia richiesto ed ottenuto il rinnovo, l'impianto pubblicitario, se non rimosso, sarà considerato abusivo dalla data di scadenza dell'autorizzazione, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

8. L'autorizzazione all'installazione di insegne d'esercizio, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie, è concessa a tempo indeterminato, salvo i casi in cui siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, cambio del titolare dell'autorizzazione, subentri, modifiche della segnaletica stradale.

9. La pubblicità temporanea è ammessa per una durata massima di novanta giorni, salvo motivate proroghe.

10. Per l'installazione di impianti pubblicitari su area di proprietà comunale, l'autorizzazione comprende la concessione di suolo pubblico e ne disciplina le modalità, ivi compreso il ripristino dell'area al termine della concessione. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, a giudizio insindacabile dell'ufficio, a presentazione di idonea cauzione.

11. Per motivate ragioni di interesse pubblico, sopravvenute all'autorizzazione, ivi compreso l'adeguamento della segnaletica stradale, ogni autorizzazione può essere revocata, con conseguente obbligo di ripristino della situazione preesistente.

Art. 27 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio (art. 23, comma 13 del codice della strada).

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 28 - Vigilanza

1. La vigilanza è esercitata a mezzo del personale competente di Polizia Locale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere all'eliminazione della inadempienza entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1, del nuovo Codice delle Strade.

Art. 29 - Sanzioni Amministrative

1. Qualunque installazione abusiva o combinazione o aggiunta ai segnali stradali di indicazione regolarmente autorizzati previsti dal vigente Codice della Strada, di messaggi, cartelli ed altri avvisi pubblicitari di qualunque tipo, dovrà essere rimossa da parte ed a cura dei soggetti responsabili.

2. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni del presente regolamento e delle norme del Piano Generale degli Impianti e è punito per ogni violazione, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con le norme e le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada con le procedure previste nel regolamento di esecuzione.

Art. 30 - Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è fissata nel 50 per cento della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art. 31 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 10, nonché dalla distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 31 comma 2, l'Amministrazione Comunale può concedere a privati, mediante regolare gara, l'autorizzazione a collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per affissione diretta di manifesti e simili.

Art. 32 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario per pubblica utilità, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 35 comma 4 del presente regolamento.

Art. 33- Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui cessi per qualsiasi motivo o sia ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

Art. 34 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportate alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute, a cura dei responsabili secondo le norme e le sanzioni previste dal Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione. In caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito delle spese sostenute ai responsabili stessi.

5. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. n. 507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 35 - Pubblicità effettuata su beni comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunali o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 36 - Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie di affissione obbligatoria determinata nell'art. 10 punto 12, del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

TITOLO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 37 - Modalità di applicazione dell'imposta, pagamento e accertamento

1. La legge (D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione della imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), le pubblicità ordinarie (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), le pubblicità varie (art. 15), e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

2. Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
- b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 15.11.1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi oggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
- b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario, nei casi di mezzi bifacciali la superficie deve essere calcolata separatamente;
- c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
- e) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- f) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Settore Comunale Tributi o al Concessionario nel caso di gestione in concessione. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- g) al fine della misurazione dei mezzi pubblicitari, anche per determinare esenzioni od esclusioni dall'ambito impositivo, si osservano i criteri previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 507/93.

4. Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune o del Concessionario.
- b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al Concessionario l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
- c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal funzionario responsabile, designato dalla Giunta o dal Concessionario.
- d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

5. Attività di accertamento:

nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti della normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 38 - Esenzioni dall'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, L. 549 del 28.12.1995 sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità gli esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse, anche parzialmente, al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. L'esenzione è concessa a seguito di apposita domanda in carta libera, sottoscritta dall'interessato, che deve essere presentata all'ufficio tributi/pubblicità, da parte dell'interessato, entro un mese dal termine dei lavori, pena la decadenza e, deve contenere:

- a) dati anagrafici del contribuente e/o ragione sociale e/o rappresentante legale;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) indirizzo ove ha la sede l'attività commerciale;
- d) copia dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari oggetto di esenzione;
- e) indicazione dei lavori con il tempo complessivo della loro durata.

3. L'esenzione spetta sull'imposta dovuta per tutto il periodo in cui si è verificata la chiusura al traffico a causa dello svolgimento dei lavori.

4. Nel caso in cui, entro il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2, il tributo fosse già stato pagato, l'imposta sarà rimborsata tenendo conto di quella effettivamente dovuta applicando per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per la fattispecie pubblicitaria; il rimborso non può superare la tariffa prevista per l'anno solare (art. 12 D. Lgs. 507/93).

5. Per coloro i quali, entro il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, non abbiano ancora pagato, la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta viene calcolata utilizzando lo stesso criterio di cui al comma precedente.

6. Si considerano esenti le pubblicità che pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano attività istituzionali del Comune e sempreché le pubblicità siano conformi al dettato del D. Lgs. 507/93.

Art. 39 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile alla risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'amministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro i termini di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente ed adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Art. 40 - Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono deliberate nell'ambito degli importi previsti dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 507/93).

TITOLO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune di Busto Arsizio costituiscono servizio obbligatorio.

Art. 42 - Modalità di effettuazione del servizio, esenzioni e riduzioni

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente titolo.

2. Esenzioni e riduzioni:

si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D. Lgs n. 507/1993, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Art. 43 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, all'Ufficio Tributi o in caso di gestione in concessione al Concessionario, apposita richiesta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. L'accettazione della richiesta è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art. 44 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale.

6.Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/1993, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50 per cento della stessa.

7.Il Comune o il Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

8.Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 45 - Rimborso dei diritti pagati

1.Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di mancata affissione entro i 10 giorni dalla data richiesta e al rimborso del 50 per cento del diritto versato nell'ipotesi in cui il Committente annulli la richiesta di affissione prima che la stessa sia eseguita.

2.In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46 - Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate secondo i principi e i criteri contenuti nel D. Lgs, 472 del 18.12.1997, in sede di accertamento dell'imposta e dei diritti il comune applica le sanzioni nelle misure e nelle modalità previste dall'art. 12 del D. Lgs. del 18. 12.1997 n. 473 e dall'art. 13 del D. Lgs. 471 del 18.12.1997.

2. Non si fa luogo alla liquidazione, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta o diritto non superi l'importo fissato in Euro 10,00.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 47 - Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993.

2. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

3. È fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4. I versamenti dell'imposta e del diritto non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad Euro 0,49.= I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Gli interessi sono stabiliti nella misura del tasso legale maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Con atto di Giunta Comunale tale misura può essere variata nel limite di tre punti percentuali complessivi rispetto al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 48 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può anche essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 49 - Prescrizioni

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Piano generale degli Impianti e del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con l'apposito Regolamento.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019.

Art. 52 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine" ed ogni disposizione regolamentare o similare in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO "A"

"Suddivisione del territorio in categorie"

di cui all'art. 3 del Regolamento. Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 21 febbraio 1994.

1. Categorie speciali: individuata nelle seguenti vie:

- via Cassano Magnago
- via Malpensa
- via Fagnano Olona
- via Firenze
- C.so Sempione
- via XX Settembre - da via Venezia a Buon Gesù
- V.le Borri - da via Bonghi a Castellanza
- V.le Boccaccio - dall'incrocio via Bergamo con via Acqui
- via Magenta - da P.za Sott. Pozzi a via XXIV Maggio
- via Lonate Pozzolo - da V.le Rimembranze al confine con Magnago
- via Sella - da V.le Repubblica al confine con Gallarate
- da V.le Repubblica all'incrocio tra via Cadore e V.le Trentino

e nel perimetro delimitato dalle vie:

- C.so Italia dall'incrocio con via Castelfidardo
- via Brescia
- I.go Alpini
- C.so Sempione fino all'incrocio con via Torino
- via Torino - da C.so Sempione all'incrocio con via Tasso
- via Tasso - da via Torino a via Venezia
- via Venezia
- via Costa
- via Cellini - da via Costa al passaggio a livello Ferrovia Nord
- tratto Ferrovia Nord - da via Cellini a via Sardegna
- via Sardegna
- via Bonghi
- V.le Borri - da via Bonghi a I.go Crespi
- I.go Crespi
- via Ponzella - da I.go Crespi a via Goldoni
- via Goldoni
- via Broni
- V.le Boccaccio - dall'incrocio di via Bergamo via Broni a via Vizzola
- via Vizzola - fino a via Treviglio
- via Bergamo - da V.le Boccaccio a via Treviglio
- via Treviglio - da via Bergamo a via Corta
- via Corta - da via Treviglio a via Milazzo
- via Ferrer - da via Milazzo a via Pieve di Cadore
- via Pieve di Cadore - da via Ferrer a via Abba
- via Abba - da via Pieve di Cadore a via Magenta
- via Magenta - da via Abba a via Pio XI
- via Pio XI
- via B. Bellotti - da P.za Leone XIII a via Sirtori
- via Sirtori
- via Monte Grappa - da via Sirtori a via Polo
- V.le Sicilia
- V.le Togliatti
- V.le Trentino
- V.le Cadore
- V.le Stelvio - da via Cadore a via dei Sassi
- via dei Sassi
- via A. Da Brescia

2.Categorie normali: comprende tutto il restante territorio.

